# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 711)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, DI MARINO, MODICA, BERTONE, GAROLI, LUBERTI, BACICCHI, LI VIGNI, GIOVANNETTI, ZICCARDI, LUCCHI, CAZZATO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, MAFFIOLETTI, POLLASTRELLI, MARANGONI, BONDI e BOLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1977

Nuova disciplina dell'avviamento al lavoro

Onorevoli Senatori. — Il collocamento in Italia si è ormai ridotto a registrare e a legalizzare i fenomeni che si producono « liberamente » nel mercato del lavoro. Si tratta di un intervento in verità assai limitato che tra l'altro esclude ogni attenzione per gravi questioni quali quelle della inoccupazione giovanile, del lavoro nero e del doppio lavoro.

Il collocamento non è dunque uno strumento dello sviluppo pianificato. Per esserlo, occorrerebbe che rappresentasse un aspetto di una organica politica, fondata sulla programmazione economica, sulla formazione professionale ad essa rapportata e sul conseguente avviamento al lavoro. E, ancora, occorrerebbe che postulasse, come indica la Costituzione e come fu affermato nel corso del dibattito sullo statuto dei lavoratori, il ruolo nuovo e decisivo dei lavoratori nell'evoluzione democratica della società nazionale.

Tutto questo non è. Il collocamento si dibatte perciò in una crisi profonda e irreversibile che richiede una ricerca coraggiosa e aperta che rifugga da soluzioni ripetitive e illusorie, se veramente si intende dare una risposta positiva all'attuale disgregazione del mercato del lavoro. La questione è tanto più importante se si consideri che le forze politiche e sindacali si propongono l'occupazione come l'obiettivo fondamentale da perseguire. Se si vuole finalmente affrontare in termini di politica economica e sociale il dramma della disoccupazione che affligge in special modo i giovani e i lavoratori del Mezzogiorno, non vi è dubbio che allora emerge, come problema da risolvere, quello della organizzazione ex novo del mercato del lavoro.

D'altronde la crisi del collocamento non è cosa nuova: essa è scoppiata clamorosamente negli anni '60, ai tempi cioè del « miracolo economico », del pieno impiego, delle migrazioni di massa e dell'assistenzialismo spinto.

In quegli anni, per l'appunto, vi fu un fervore di discussioni e di proposte che impegnarono il Parlamento, il CNEL e i sindacati

Non si approdò però a nulla, fatta salva la riforma del collocamento in agricoltura, strappata grazie anche a memorabili lotte di massa sviluppate nelle campagne che culminarono nei tragici fatti di Avola. Solo nel 1970, in occasione della discussione sullo statuto dei lavoratori, insieme all'adozione di qualche misura, si assunse solenne impe-

gno, purtroppo disatteso, di approvare in tempi brevi una nuova legge sul collocamento.

Si è così giunti al punto limite attuale. La legge ancora in vigore, del 29 aprile 1949, n. 264, appare per quello che è: un documento di altri tempi. Di tempi nei quali si voleva « liberare i lavoratori dal sindacato », si rivendicava a viva voce « la nigorosa tutela della libera ricerca del lavoro » e si chiedeva di « rispondere alle pressanti esigenze assistenziali di vaste aree territoriali e di intere classi sociali ».

Lo sbocco pratico di tutto ciò fu la disarticolazione e lo sconvolgimento del mercato del lavoro. Lo scopo: la frantumazione dell'unità dei lavoratori e l'indebolimento del loro potere per consentire la restaurazione capitalistica fondandola sullo sfruttamento bestiale della mano d'opera e sulla mortificazione della dignità e della libertà della persona umana, attraverso le pratiche odiose della discriminazione, della organizzazione del crumiraggio, delle assunzioni clientelari, della corruzione e della violenza.

Oggi, in un clima di maggiore consapevolezza democratica, frutto fecondo delle lotte coraggiose dei lavoratori che vanno ricercando, seppure a fatica, le vie di una nuova unità, l'esigenza della riforma del collocamento è divenuta pressante.

A questa esigenza ha inteso rispondere il Gruppo comunista del Senato col disegno di legge che sottopone al vostro esame. Si tratta di una proposta aperta che vuole sollecitare, in un comune spirito di ricerca, una rifilessione attenta e originale per dare, senza pregiudizio, una giusta risposta a un complesso problema.

A tale scopo risulteranno insostituibili gli apporti delle organizzazioni politiche, sindacali, economiche e culturali come i contributi di esperti e di studiosi.

Le indicazioni fondamentali del disegno di legge comunista, mentre riaffermano che l'avviamento al lavoro è funzione pubblica, vanno nel senso di rompere l'attuale struttura accentrata e burocratica, delegando conseguentemente tale funzione alle Regioni.

All'amministrazione centrale vengono invece lasciate solo le competenze in materia di: anagrafe del lavoro; determinazioni delle classi di iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro; istituzione del libretto del lavoro; compensazione interregionale tra domanda e offerta di lavoro; finanziamento.

L'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro per fasce di qualificazione, da accertare scrupolosamente, e la formazione delle graduatorie di precedenza come pure il controllo dello stato di disoccupazione ricadono invece nella competenza delle commissioni e degli uffici locali tramite i quali deve avvenire obbligatoriamente l'assunzione dei lavoratori.

Le commissioni locali, composte a maggioranza di rappresentanti di lavoratori, sono presiedute dal sindaco e, nel caso di commissioni intercomunali, dal sindaco eletto tra i sindaci dei comuni interessati.

È pure stabilita, per assolvere agli specifici compiti fissati dalla legge, la costituzione di una commissione nazionale per l'occupazione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di una commissione regionale presieduta dal presidente della Giunta regionale.

Altri articoli vietano, salvo casi limitati, le assunzioni nominative, consentono il controllo dei passaggi diretti di lavoratori da un'azienda all'altra e previlegiano nelle graduatorie i partecipanti ai corsi di formazione professionale.

A carico dei contravventori sono previste infine adeguate sanzioni penali.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione fa dunque perno sulle Regioni, che riteniamo debbano necessariamente acquistare competenze decisive in materia di efficienza funzionale del servizio.

Inoltre esso impegna i comuni a intervenire in modo attivo nell'organizzazione del mercato del lavoro, favorendo così, anche grazie all'insostituibile funzione che i sindacati e le altre organizzazioni sociali e economiche sono chiamati a svolgere, la partecipazione dei lavoratori al corretto esercizio della pubblica funzione dell'avviamento al lavoro.

Per queste ragioni lo raccomandiamo alla vostra approvazione.

# DISEGNO DI LEGGE

#### Ant. 1.

(Delega alle Regioni)

L'avviamento al lavoro è funzione pubblica delegata alle Regioni ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 2, 4, 7, 8, 11, 19, 20 e 21 della presente legge.

Le Regioni emanano proprie norme per riorganizzare i servizi ai competenti livelli territoriali nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo è riservata alla Regione la facoltà di istituire strutture organizzative in sostituzione di quelle esistenti.

# Art. 2.

(Anagrafe del lavoro)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il servizio dell'anagrafe del lavoro per la raccolta dei dati relativi all'occupazione dei lavoratori in Italia e all'estero.

A tal fine tutte le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nonchè i datori di lavoro privati sono tenuti a inviare periodicamente presso la commissione locale per l'occupazione di cui all'articolo 10, nel cui ambito territoriale i propri dipendenti prestano servizio, la denuncia nominativa del personale comunque dipendente, con l'indicazione delle rispettive qualifiche e i dati sulle sospensioni e variazioni di orario.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, con proprio decreto, su proposta della commissione nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 8, ad emanare le norme necessarie all'attuazione dell'anagrafe del lavoro.

#### Art. 3.

(Iscrizione nelle liste - Graduatorie di precedenza e verifica della professionalità)

Chiunque aspiri ad essere avviato ad un lavoro subordinato deve iscriversi nelle liste di avviamento al lavoro presso l'ufficio della commissione locale del territorio di residenza.

Nelle liste possono iscriversi coloro che abbiano compiuto l'età minima per essere ammessi al lavoro prevista dalla legge.

Per ottenere l'iscrizione nelle liste il lavoratore deve esibire il libretto professionale sul quale verranno riportati gli estremi della iscrizione.

Le graduatorie di precedenza sono predisposte dalle commissioni locali di cui all'articolo 10 per fasce di qualificazione sulla base dei seguenti criteri: anzianità di iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro; situazione economica familiare e personale.

Per il settore agricolo rimangono in vigore le disposizioni della legge 11 marzo 1970, n. 83.

La qualifica con la quale il lavoratore chiede di essere iscritto nelle liste, se diversa da quella indicata sul libretto professionale di cui all'anticolo 7 della presente legge, deve essere accertata da uno degli istituti o centri professionali indicati e resi pubblici annualmente dalla commissione regionale per l'occupazione.

Dall'accertamento sono esclusi coloro che chiedono l'iscrizione nelle liste con qualifiche corrispondenti ai titoli di studio posseduti, ovvero sono in possesso di attestati di qualificazione rilasciati da centri professionali regionali o convenzionati con la Regione.

I lavoratori cittadini di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea saranno iscritti nelle predette liste previa esibizione del documento previsto dalle norme comunitarie.

I lavoratori extra comunitari che chiedano di iscriversi nelle liste di avviamento al lavoro devono essere muniti del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o di documento equipollente, previsto da accordi internazionali. Le graduatorie di precedenza sono rese pubbliche e sono comunicate al

comune per l'affissione all'albo pretorio e, di norma, vengono aggiornate semestralmente.

#### Art. 4.

(Classi di iscrizione)

I lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro sono suddivisi nelle seguenti classi:

#### I classe

Lavoratori disoccupati con o senza precedenti lavorativi.

#### II classe

Lavoratori occupati o pensionati in cerca di altra occupazione.

Nell'ambito delle classi i lavoratori sono raggruppati per settore di produzione e, entro ciascun settore, per fasce di qualificazione.

Le fasce di qualificazione sono stabilite, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione nazionale per l'occupazione, e sono aggiornate almeno ogni tre anni, anche in relazione alla dinamica contrattuale.

Con le stesse modalità sono fissati i criteri per l'iscrizione nelle fasce di qualificazione.

Possono essere previsti elenchi per i lavoratori di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, e per coloro che chiedono di essere avviati a lavori di breve periodo.

Per i lavoratori iscritti negli elenchi per lavori di breve periodo e negli elenchi per il lavoro a domicilio è fatto salvo il diritto all'iscrizione nelle liste di I e II classe di cui al presente articolo.

# Ant. 5.

# (Trasferimento di iscrizione)

Il lavoratore iscritto nelle liste presso l'ufficio della commissione locale può chiedere di trasferire la propria iscrizione nelle liste

di altro ufficio locale o di altro settore produttivo.

Per il trasferimento di iscrizione non è richiesto il cambio di residenza ed il lavoratore conserva una anzianità di iscrizione comunque non superiore a sei mesi.

# Ant. 6.

(Conferma dello stato di disoccupazione)

I lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro devono confermare, ogni tre mesi dalla data di iscrizione, il loro stato di disoccupazione presso il competente ufficio locale.

La conferma di detto stato avviene d'ufficio per i lavoratori avviati a corsi professionali, a cantieri di lavoro o di rimboschimento, a turni di lavoro per tutto il periodo di frequenza e a lavori di breve periodo.

Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al primo comma sono cancellati dalle liste di avviamento al lavoro. Tale cancellazione può essere revocata dalla commissione locale di cui all'articolo 10 soltanto in caso di comprovato grave impedimento del lavoratore.

# Art. 7. (Libretto professionale)

È istituito il libretto professionale per i lavoratori subordinati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 8, emanerà norme per la nuova disciplina del libretto professionale che verrà rilasciato gratuitamente dalle commissioni locali anche per i lavoratori stranieri.

Il libretto professionale è obbligatorio per tutti i lavoratori ad eccezione:

dei lavoratori esclusivamente a compartecipazione;

dei lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche e da enti pubblici mediante concorso pubblico.

Durante i periodi di occupazione del lavoratore il libretto professionale è depositato

presso il datore di lavoro. Nei periodi di disoccupazione il libretto è tenuto dal lavoratore.

#### Art. 8.

(Commissione nazionale per l'occupazione)

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una commissione nazionale per l'occupazione, presieduta dallo stesso Ministro o da un Sottosegretario di Stato da lui designato.

La commissione è composta dal direttore generale del collocamento e dell'orientamento e addestramento professionali, in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal direttore generale dell'istruzione professionale, in rappresentanza del Ministro della pubblica istruzione, dal segretario della programmazione o da un dirigente suo delegato, da sette rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi. I predetti rappresentanti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro 30 giorni dalla richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Decorso il termine, il Ministro provvede d'ufficio alla designazione.

La commissione ha il compito di:

- a) fornire indicazioni per la compensazione tra domanda ed offerta di lavoro al livello interregionale e intercomunitario;
- b) formulare previsioni di occupazione in rapporto ai programmi di sviluppo ed alla evoluzione economica regionale e comunitaria;
- c) formulare le fasce di qualificazione di cui all'articolo 3;
- d) esprimere pareri su materie attinenti all'avviamento al lavoro richiesti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione nazionale per l'occupazione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Essa può costituire nel suo seno gruppi di studio e comitati per questioni concernenti materie di propria competenza.

Le norme di funzionamento della commissione nazionale per l'occupazione nonchè dei gruppi e dei comitati di cui al comma precedente sono stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con la commissione medesima.

# Art. 9.

(Commissione regionale per l'occupazione)

Ciascuna Regione istituisce, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per l'occupazione presieduta dal presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato. Di tale commissione, di norma, faranno parte rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle cooperative designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Oltre ai compiti attribuiti dalla legge regionale, le commissioni regionali per l'occupazione devono in ogni caso:

- a) effettuare la compensazione tra domanda e offerta di lavoro nei casi indicati dall'articolo 11:
- b) fare proposte sull'istituzione di commissioni locali per l'occupazione e sull'organizzazione dei servizi periferici;
- c) esprimere pareri su materie attinenti all'avviamento al lavoro richiesti dal presidente con particolare riferimento ai programmi di formazione professionale;
- d) esprimere pareri vincolanti sul contenzioso in materia di avviamento al lavoro;
- e) elaborare, nel quadro dello sviluppo economico della Regione e sulla base dei dati forniti dagli uffici regionali competenti, le previsioni regionali di occupazione ed esprimere pareri obbligatori su piani di occupa-

zione predisposti dalle Regioni, con particolare riferimento alla occupazione giovaniale e femminile;

f) stabilire le modalità di applicazione dei criteri fissati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell'iscrizione dei lavoratori nelle fasce di qualificazione di cui all'anticolo 3.

La commissione regionale per l'occupazione di cui al presente articolo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

#### Art. 10.

(Commissione locale per l'occupazione)

Nell'ambito dei comuni o delle loro articolazioni e nell'ambito dei consorzi dei comuni è istituita una commissione locale per l'occupazione.

La commissione è composta di norma da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La rappresentanza dei lavoratori deve essere pari al 60 per cento dei componenti.

I predetti rappresentanti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale entro 30 giorni dalla richiesta del presidente della Giunta regionale. Decorso il termine, il presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'occupazione, di cui all'articolo 9, provvede d'ufficio alle designazioni.

Presidente della commissione locale è il sindaco o il presidente del consiglio di circoscrizione o loro delegati.

Nel caso di commissioni intercomunali, presidente è il sindaco eletto tra i sindaci dei comuni interessati a maggioranza semplice o un sindaco da lui delegato.

Il segretario della commissione è designato dalla Regione.

La commissione locale predispone la graduatoria di precedenza in base ai criteri di cui all'articolo 3.

Nella formulazione delle graduatorie si terrà conto delle precedenze di cui all'articolo 15.

Il passaggio diretto da un'azienda all'altra è vietato, salvo i casi previsti dall'articolo 14 della presente legge.

Le richieste nominative di mano d'opera sono vietate.

Nei casi previsti dall'anticolo 11 spetta alla commissione locale rilasciare il relativo nulla osta.

Avverso i provvedimenti della commissione locale è dato ricorso, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle liste di cui all'articolo 3, al presidente della commissione regionale che decide in via definitiva, nei successivi trenta giorni, su parere vincolante della commissione regionale per l'occupazione.

#### Art. 11.

(Richiesta di assunzione e compensazione tra domanda ed offerta)

Le richieste di lavoratori da assumere presso aziende private ovvero presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonchè gli enti pubblici in generale e gli istituti soggetti a vigilanza governativa, limitatamente al personale per la cui assunzione non è prescritto il pubblico concorso, devono essere numeriche per settori e fasce di qualificazione.

Gli avviamenti sono effettuati dall'ufficio presso la commissione locale per l'occupazione sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 3.

Le richieste di assunzione rimaste inevase sono trasmesse alla commissione regionale per l'occupazione che provvede alla compensazione tra domanda e offerta nell'ambito regionale.

Ai fini della compensazione interregionale, la commissione regionale trasmette le offerte inevase nell'ambito regionale alla commissione nazionale per l'occupazione, che provvede per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La richiesta nominativa è ammessa:

1) per i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado componenti

il nucleo familiare del datore di lavoro, con esclusione delle imprese costituite in forme societarie:

- 2) per il personale con funzioni direttive o altamente specializzate e per il personale addetto a servizi domestici o di custodia di beni sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta vincolante della commissione nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 8;
- 3) per i lavoratori destinati ad aziende che occupano stabilmente non più di tre dipendenti.

I datori di lavoro devono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia numeriche che nominative, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi.

Il lavoratore che senza giusto motivo, accertato dalla commissione locale per l'occupazione di cui all'articolo 10 della presente legge, rifiuta un'adeguata offenta di lavoro perde l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

# Art. 12.

(Obbligo di assunzione tramite gli uffici presso le commissioni locali per l'occupazione)

I datori di lavoro pubblici o privati devono richiedere i lavoratori da assumere agli uffici presso la commissione locale per l'occupazione nella cui circoscrizione si svolgono i lavori.

È fatto divieto ai datori di lavoro di far pervenire le richieste di assunzione per il tramite dei lavoratori.

È vietata ogni attività di mediazione o di interposizione di mano d'opera, anche a titolo gratuito, comunque organizzata.

L'obbligo di cui al primo comma non riguarda:

i lavoratori esclusivamente a compartecipazione;

i lavoratori assunti dai datori di lavoro pubblici mediante concorso pubblico.

I nominativi dei lavoratori di cui al comma precedente devono essere comunicati agli uffici presso le commissioni locali per l'occupazione da parte dei datori di lavoro che li abbiano assunti.

# Ant. 13.

(Accertamenti sanitari e rifiuto di assunzione del datore di lavoro)

Il lavoratore da assumere può essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro solo presso strutture sanitarie pubbliche territoriali.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere i lavoratori che siano stati da lui precedentemente licenziati per giusta causa o giustificato motivo determinato da una grave inadempienza degli obblighi contrattuali del lavoratore.

La validità dei motivi di rifiuto di assunzione di lavoratori durante il periodo di prova deve essere accertata dalla commissione locale per l'occupazione di cui all'articolo 10 della presente legge.

#### Ant. 14.

# (Passaggio diretto)

La commissione locale per l'occupazione rilascia l'autorizzazione al passaggio diretto del lavoratore da un'azienda ad un'altra se ricorrono le seguenti condizioni:

che non siano disponibili lavoratori della stessa qualifica aventi diritto alla precedenza nell'assunzione secondo quanto previsto dall'articolo 3;

che il lavoratore abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio presso l'azienda nella quale risulta occupato.

In caso di motivato diniego ovvero di mancata pronuncia gli interessati possono inoltrare ricorso, nel termine di 30 giorni della richiesta, alla commissione regionale per la occupazione che decide in via definitiva entro trenta giorni.

#### Art. 15.

# (Precedenze e preferenze)

Hanno la precedenza ad essere avviati presso lo stesso datore di lavoro i lavoratori licenziati per riduzione del personale di cui al penultimo comma dell'articolo 11.

Il periodo di godimento del trattamento di cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione della graduatoria di precedenza, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste di cui all'articolo 3 della presente legge.

# Art. 16.

(Avviamento al lavoro dei partecipanti ai corsi di formazione professionale)

I lavoratori iscritti come disoccupati nelle liste di avviamento al lavoro possono partecipare a corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni.

La chiamata avviene a rotazione dei beneficiari e con criteri stabiliti dalla Regione atti a garantire l'imparzialità della scelta.

I lavoratori che partecipano ai corsi suddetti hanno diritto ad un punteggio aggiuntivo determinato dalle Regioni ai fini delle graduatorie di precedenza per l'avviamento al lavoro.

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di avviamento al lavoro che frequentano i corsi può essere integrata per il periodo di frequenza in misura congrua, da stabilirsi con singoli provvedimenti regionali.

#### Ant. 17.

(Assunzioni dirette per motivi di forza maggiore)

Nel caso vi sia urgente necessità, determinata da circostanze eccezionali, di evitare danni alle persone, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia la possibilità di rivolgersi tempestivamente al competente ufficio di cui all'articolo 12, ovvero questo non pos-

sa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per fronteggiare il pericolo di danno, per un periodo massimo di dieci giorni.

Di tali assunzioni il datore di lavoro è tenuto a dare, entro 24 ore, motivata comunicazione al suddetto ufficio specificando i nomi dei lavoratori assunti.

La competente Commissione locale procede all'eventuale ratifica entro le successive 48 ore. Tale ratifica è subordinata, ove se ne ravvisi la necessità, all'accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'effettiva esistenza dei motivi di forza maggiore addotti.

Qualora detti motivi non siano stati riconosciuti, l'assunzione è considerata illegittima e soggetta alle penalità previste dalla presente legge.

# Ant. 18.

(Notifica dei cambi di qualifica e della cessazione del rapporto di lavoro)

I datori di lavoro pubblici o privati di cui all'articolo 11 devono comunicare, entro 15 giorni, ai competenti uffici presso la commissione locale per l'occupazione i cambi di qualifica dei lavoratori da essi dipendenti.

Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai suddetti uffici i nomi e le qualifiche dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.

# Ant. 19.

(Trasferimento del personale)

I ruoli dei collocatori e degli uffici del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soppressi.

I dipendenti di cui al primo comma possono chiedere di essere trasferiti alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore delle singole leggi regionali di cui all'articolo 1.

L'utilizzazione del personale deve corrispondere al criterio del rafforzamento di

tutte le strutture anche periferiche dell'avviamento al lavoro.

Qualora i dipendenti che richiedono il trasferimento siano in eccedenza rispetto all'organico di ciascuna Regione, questa procede a concorsi riservati per le rispettive qualifiche. La partecipazione al concorso è riservata ai dipendenti dei ruoli di cui al primo comma. I dipendenti trasferiti vengono inquadrati a tutti gli effetti nel personale regionale, conservando l'anzianità di servizio e ogni altro diritto acquisito nel precedente rapporto.

I dipendenti non trasferiti sono immessi ad esaurimento nei ruoli degli ispettorati del lavoro con l'anzianità e il grado maturati.

Gli uffici e il personale addetto alle funzioni trasferite continuano a dipendere dal Ministero del lavoro fino all'effettiva costituzione degli uffici regionali.

# Art. 20.

# (Sanzioni penali)

Chiunque esercita la mediazione o l'interposizione di mano d'opera in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto professionale e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con l'ammenda di lire 50.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro che ometta di effettuare sul libretto professionale le prescritte annotazioni e dichiarazioni o che le effettui in maniera inesatta o incompleta.

I datori di lavoro che contravvengono al penultimo comma dell'articolo 11 sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a un milione.

I datori di lavoro che non assumano i lavoratori per il tramite degli uffici competenti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi

e con l'ammenda da lire 500.000 a lire un milione per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 17 della presente legge sono puniti con l'ammenda di lire 50 mila per ogni lavoratore assunto e per ogni giornata di lavoro prestata. La stessa pena si applica nel caso in cui l'Ispettorato del lavoro accerti la inesistenza dei motivi di forza maggiore addotti per l'assunzione diretta. Nei casi più gravi il contravventore viene altresì punito con l'arresto fino a 6 mesi.

I datori di lavoro che non comunichino nei termini di cui all'articolo 18 della presente legge i cambiamenti di qualifica effettuati e la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni lavoratore.

Il lavoratore, che all'atto della sua iscrizione e della conferma di detta iscrizione non denunci di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

I datori di lavoro i quali adibiscano a mansioni corrispondenti a qualifiche soggette a richiesta numerica lavoratori in possesso di qualifiche che hanno consentito l'avviamento in accoglimento di richiesta nominativa, sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600 mila per ogni lavoratore.

Quando, per le condizioni economiche del reo, le ammende stabilite possono presumersi inefficaci, anche se applicate nelle misure massime, il giudice ha la facoltà di aumentarle fino al triplo.

# Art. 21.

# (Riparto dei fondi)

Il Governo è delegato a provvedere al finanziamento delle Regioni in relazione alle funzioni delegate e al personale trasferito, nonchè alle sedi e alle attrezzature di cui al successivo articolo 22, senza oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Il riparto tra le varie Regioni dei fondi suddetti viene fatto con decreto del CIPE sentita la commissione nazionale per l'occupazione.

# Ant. 22.

(Locali per i servizi di avviamento al lavoro)

I comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di avviamento al lavoro.

#### Art. 23.

(Disposizioni finali e transitorie)

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 11 della presente legge, si applicano le disposizioni previste, in materia di richiesta nominativa, dall'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, numero 300.

I collocamenti di speciali categorie di lavoratori, già istituiti, restano in vigore ancora per un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma debbono essere informati ai principi generali in essa contenuti. Decorso il termine suddetto vengono soppressi.

Resta in vigore la legge dell'11 marzo 1970, n. 83, salvo quando diversamente regolato in materia nella presente legge.

Sono abrogati i titoli I e II della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.